

**PROPOSTA PER
REGOLAMENTO ORDINE
CHIMICI E FISICI**

Antonio Petraglia - Caserta, 20 Aprile 2018

La professione del Fisico professionista è attualmente regolamentata dalla **L. 4/2013** che prevede:

- la **qualificazione** dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non ordinistiche si basa sulla conformità della medesima a specifica **norma tecnica UNI**
- i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività individuate dalla normativa tecnica UNI *costituiscono principi e criteri generali* che disciplinano l'esercizio della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione
- il **Ministero dello sviluppo economico** svolge compiti di **vigilanza** sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
- gli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

La stessa legge affida alle **Associazioni Professionali**, fissandone caratteristiche e regole di gestione, i seguenti compiti:

- *verificare* la qualificazione dei propri soci
- promuovere il loro *aggiornamento* continuo
- rilasciare apposito *attestato* a tutela degli utenti

Il Ministero dello Sviluppo economico è chiamato a vigilare sulle Associazioni rappresentative di tali professioni, iscritte in apposito Elenco.

ANFeA è, al momento, l'unica associazione di fisici iscritta in tale Elenco e sta rilasciando Attestati ai propri Soci professionisti.

Legge Lorenzin: L. 3/2018

pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31/01/2018 in vigore dal 15/02/2018

La L. 3/2018 ha introdotto le seguenti novità di interesse per i fisici:

Art. 4. (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie). Modifica il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie che, all'art. 1, ora prevede: "**sono costituiti gli Ordini** dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, **dei fisici**, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"

art. 5, "**ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti**, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione".

Da ciò discende la possibilità di poter inserire nel Regolamento l'istituzione separata dell'Albo dei chimici e dell'Albo dei fisici

Art. 8. (Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico), comma 5. Modifica l'art. 17 del DLCPS n. 233 (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) inserendo nuovi membri nella Commissione: "per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti" e **"per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti"**.

Il medesimo art. 8, al comma 7, prescrive che " fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328). *Da ciò sembrerebbe discendere che il nuovo Regolamento va preparato come modifica del citato DPR 328/2001.*

Ancora l'art. 8, al comma 8, prescrive che " **i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici** in essere alla data di entrata in vigore della presente legge **restano in carica fino alla fine del proprio mandato** con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi".

Da ciò sembrerebbe discendere che il nuovo Regolamento e i nuovi albi professionali potrà entrare in funzione nel 2021 (scadenza degli attuali Organi)

I decreti attuativi devono prevedere il raccordo tra la professione di Fisico ex L. 4/2013 e la nuova professione ordinistica

- fissando la data di inizio della professione ordinistica
- cancellazione di ANFeA dall'Elenco MiSE
- perdita di valore della Norma UNI e delle relative certificazioni e attestazioni
- norme transitorie per i professionisti interessati

Proposta ANFEA: recupero dei 4 settori di cui alla UNI 11683:2017

Variante: il settore "Fisica per Medicina e Biologia" --> "Fisica Medica" (incluso le attività riservate agli Esperti in Fisica medica (DPR 187) escluse dalla Norma UNI.

Ciò permette anche di precisare che la classificazione di professione sanitaria riguarda solo questo settore.

Proposta di modifica

Viene presentata come modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

CAPO VII PROFESSIONI DI CHIMICO E DI FISICO

Art. 35 (Articolazione degli Albi e titoli professionali)

1. Nell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituite la sezione A e la sezione B e, all'interno di esse, i settori «Chimica» e «Fisica» dotati rispettivamente di albo professionale dei chimici e di albo professionale dei fisici, ai sensi dell'art 5 del DLCPS n. 233/1946 e s.m.i., nei quali sono iscritti i professionisti della relativa professione.

5. La sezione A dell'Albo professionale dei fisici è ripartita nei seguenti sottosettori:

- Fisica per Produzione di beni e servizi:
- Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio
- Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali
- Fisica medica

6. Agli iscritti nella sezione A dell'Albo dei fisici spettano i seguenti titoli professionali:

- per il sottosettore a): fisico per Produzione di beni e servizi,
- per il sottosettore b): fisico per Risorse naturali, Terra e Spazio
- per il sottosettore c): fisico per Ambiente, Territorio e Beni culturali
- per il sottosettore d): fisico medico

7. Agli iscritti nella sezione B dell'Albo dei fisici spetta il titolo professionale di fisico junior.

8. L'iscrizione all'albo professionale dei fisici è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei fisici – sottosettore Produzione di beni e servizi "; " Sezione dei fisici - sottosettore Risorse naturali, Terra e Spazio "; " Sezione dei fisici - sottosettore Ambiente, Territorio e Beni culturali ", " Sezione dei fisici - sottosettore Fisica medica "; “Sezione dei fisici juniores”.

Art. 36 bis (**Attività professionali per il settore Fisica**)

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività relative agli iscritti nella sezione B indicate nel comma 2, con particolare riguardo alle attività professionali che richiedono padronanza del metodo scientifico, specifiche competenze tecnico-scientifiche, capacità di modellizzazione di fenomeni complessi attraverso l'utilizzo di metodologie avanzate o innovative, **le seguenti attività così ripartite tra i sottosectori di cui all'articolo 35, comma 5:**

... (attività previste dalla norma UNI)...

Art. 37 bis (**Esami di Stato** per l'iscrizione nella sezione A del settore Fisica e relative prove)

1. **L'iscrizione nella sezione A del settore Fisica** è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato per i **sotto settori a), b), c)** è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- Classe LM 17 o 20/S– fisica;
- Classe LM 58 o 66/S – scienze dell'universo.
- LM 79 o 85/S - Scienze Geofisiche

o, in alternativa, il Diploma di laurea in Fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti o, in alternativa, il Titolo di Dottore di ricerca in discipline fisiche.

Per l'ammissione all'esame di Stato per il **sotto settore d)** è richiesto il possesso del Diploma di Specializzazione in Fisica medica.

3. **L'esame di Stato** è articolato nelle seguenti prove:

- una prova scritta vertente su argomenti di fisica;
- una seconda prova scritta vertente su argomenti caratterizzanti il sottosettore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- una prova pratica nelle materie del sottosettore per il quale è richiesta l'iscrizione o una prova costituente nella risoluzione di un problema relativo a uno degli argomenti che formano oggetto dell'attività professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

5. Per gli iscritti ad un sottosettore che richiedono l'iscrizione ad altro sottosettore l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- la prova scritta ...
- la prova pratica ...

Art. 38 bis (**Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B** del settore Fisica e relative prove)

L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- Classe 25 o L-30 - Scienze e tecnologie fisiche

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- una prova scritta vertente su argomenti di fisica;
- una seconda prova scritta vertente su argomenti che formano oggetto dell'attività professionale.
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- una prova pratica consistente in misurazioni di grandezze fisiche.

Art. 39 bis (Norme finali e transitorie per il settore Fisica)

- **Possono fare domanda di iscrizione all'Albo dei fisici**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, **i professionisti ex L. 4/2013** in possesso di valida certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI 11683:2017 e/o di valida attestazione di qualità e di qualificazione professionale , rilasciata dalle associazioni professionali rappresentative della professione di fisico iscritte nell'Elenco del Ministero dello sviluppo economico (ANFeA, ...).
- L'iscrizione può avvenire nella sez. A o nella sez. B dell'albo dei fisici, nonché nel sottosettore richiesto sulla base della certificazione o attestazione di cui al comma 1
- A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli organismi accreditati e le associazioni di cui al comma 1 non sono più abilitati a rilasciare certificazioni e attestazioni di qualità ai fisici professionisti ex L. 4/2013.

Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A dell'Albo dei fisici, nonché nei sottosectori come di seguito specificato:

- i professori universitari di ruolo dei SD: 02/A1 e 02/A2: Fisica sperimentale e teorica delle Interazioni Fondamentali, 02/B1 e 02/B2 Fisica sperimentale e teorica della Materia, 02/D1 Fisica Applicata per il sottosectore a)
- i professori universitari di ruolo dei SD: 01/A4: Fisica matematica, 02/C1: Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, 04/A1 Vulcanologia e Applicazioni, 04/A4 Geofisica, Geofisica della Terra Solida, Geofisica della Terra Fluida, Geofisica Applicata per il sottosectore b)
- i professori universitari di ruolo del SD 02/D1 Fisica Applicata per il sottosectore c)
- i professori universitari di ruolo del SD 02/D1 Fisica Applicata per il sottosectore d)

da completare con i ricercatori degli enti di ricerca nazionali, i professori aggregati, i dirigenti sanitari del profilo professionale di fisico e gli specialisti in fisica medica o fisica sanitaria.